



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 60

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**  
**sul femminicidio, nonché su ogni forma di**  
**violenza di genere**

AUDIZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELLA  
DIREZIONE DEI DETENUTI E DEL TRATTAMENTO  
DEL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE  
PENITENZIARIA DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA,  
DOTTOR DE GESU

68<sup>a</sup> seduta: lunedì 21 dicembre 2020

Presidenza della Presidente VALENTE

**I N D I C E****Audizione del direttore generale della Direzione dei detenuti e del trattamento  
del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia**

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 3, 9, 10	<i>DE GESU</i> . . . . .	Pag. 4, 11
CONZATTI ( <i>IV-PSI</i> ) . . . . .	9		
LEONE ( <i>M5S</i> ) . . . . .	9		
MAIORINO ( <i>M5S</i> ) . . . . .	9		

---

*Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az.*

*Interviene, in videoconferenza, il dottor Gianfranco De Gesu, direttore generale della Direzione dei detenuti e del trattamento del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia.*

*I lavori hanno inizio alle ore 16,10.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso il Resoconto sommario e il Resoconto stenografico, nonché, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Avverto inoltre che l'audito e i commissari avranno la possibilità di chiedere in qualsiasi momento la chiusura della trasmissione audio-video e la segretazione dell'audizione o di parte di essa, qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

Preciso che, ai sensi del regolamento interno, sarà la Commissione a decidere su un'eventuale richiesta in tal senso.

Poiché non vi sono obiezioni, così resta stabilito.

#### **Audizione del direttore generale della Direzione dei detenuti e del trattamento del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del direttore generale della Direzione dei detenuti e del trattamento del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, dottor De Gesu, che ringrazio per la disponibilità.

Dottor De Gesu, come lei saprà, la nostra Commissione d'inchiesta sta realizzando un'indagine dedicata al recupero degli uomini maltrattanti, un tema sicuramente delicato, ma significativo e importante anche alla luce di un cambio di rotta e di passo rispetto all'impostazione generale del fenomeno della lotta alla violenza maschile contro le donne. Pensiamo che si debba intervenire anche con un cambio di prospettiva, rendendo quindi centrali all'interno di questa dinamica gli uomini e il recupero degli uomini maltrattanti, smettendo momentaneamente di concentrarci solo sulle donne e sui loro comportamenti nell'ambito della storia di violenza.

Saprà che in qualità di legislatori siamo intervenuti in più di una circostanza e da ultimo lo abbiamo fatto con il codice rosso, la legge n. 69 del 2019, legiferando in maniera specifica anche sul valore del trattamento di recupero degli uomini maltrattanti ai fini dell'espiazione della pena o

come contribuito a qualche riconoscimento in termini di sconto di pena o addirittura di sospensione della pena.

Vorremmo che lei, in qualità di responsabile dei detenuti e del trattamento all'interno del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ci illustrasse la situazione attuale nel sistema penitenziario italiano, quanto viene fatto rispetto a questo fenomeno, quali sono i risultati che registrate in termini positivi e, soprattutto, vorremmo che ci fornisse una fotografia dello stato dell'arte a legislazione vigente e anche eventuali suggerimenti relativi a possibili e ulteriori interventi che il legislatore può attuare.

*DE GESU.* Signora Presidente, ringrazio lei e i membri della Commissione per l'invito a partecipare ai vostri lavori.

Vista la complessità della materia, ho preparato un documento di introduzione all'argomento che vorrei qui illustrare.

Il tratto immanente all'intervento correzionale italiano, espressamente previsto nell'ordinamento penitenziario dalla legge n. 26 luglio 1975, n. 354, che implicitamente è un dettato costituzionale, sono le azioni personalizzate tendenti al recupero e alla rieducazione di autori di reato in stato detentivo e in esecuzione penale esterna.

L'evidenza assunta dai reati di violenza contro le donne nel nostro Paese ha posto all'attenzione dell'amministrazione penitenziaria la necessità di dotarsi di strumenti trattamentali che riducano il rischio di reiterazione dei reati, contribuendo al contrasto dei comportamenti violenti.

Il piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020 già auspicava come priorità l'attivazione di programmi di trattamento per uomini maltrattanti. Il piano si integra con la legge 19 luglio 2019, n. 69, sulla tutela delle vittime di violenza domestica e di genere (il cosiddetto codice rosso) che all'articolo 6, come abbiamo ricordato poc'anzi, regola la sospensione condizionata della pena subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati. La legge favorisce, con tale previsione, l'attività dei centri per maltrattanti, perché consente agli utenti con procedimenti penali in corso di ottenere la sospensione del processo nel caso partecipino a programmi di recupero organizzati dai centri o da sportelli appositi.

Per contrastare la violenza di genere bisogna operare con gli autori di violenza o di maltrattamenti, che in sede penitenziaria si ascrivono alla più ampia tipologia dei *sex offender*. A tale categoria appartengono tutti gli autori di reati a sfondo sessuale di grado e modalità differenti. Per molti di tali detenuti – in alcuni casi non infrequenti spesso alla prima detenzione – occorre anche tutelare la loro incolumità fisica, a grande rischio nell'ambiente penitenziario.

L'amministrazione penitenziaria ha sempre avvertito la specialità di tale problematica e nel corso dell'ultimo decennio se ne è occupata attraverso programmi specifici quali i progetti WOLF (*Working on lessening fear*, lavorare per diminuire la paura) e For-WOLF (formazione per

WOLF), realizzati e conclusi con *partner* anche esteri. Tali progetti hanno affrontato il problema del trattamento degli autori nelle strutture penitenziarie e quello della formazione specifica degli operatori. In particolare, il progetto For-WOLF ha stimolato la realizzazione di iniziative trattamentali, cui accedere su base volontaria e senza trattamenti farmacologici, negli istituti con maggior numero di *sex offender*.

Le linee d'indirizzo per il recupero degli uomini maltrattanti, individuate nell'allegato G al citato piano governativo per il contrasto alla violenza di genere 2015-2017, prevedevano la possibilità, seppure con limitazioni e cautele, di ricorrere ad interventi riparativi e di mediazione, possibilità che si colloca nell'alveo della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, che introduce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.

Per monitorare l'attuazione di percorsi di abilitazione, riparazione e recupero rivolti agli autori di reati contro le donne, la Direzione generale dei detenuti e del trattamento ha espletato, per il 2018 e il 2019, due ricognizioni consecutive della situazione negli istituti penitenziari. Tali rilevazioni hanno inoltre inteso assolvere agli impegni assunti con le altre articolazioni al Ministero della giustizia che partecipano al piano straordinario per il contrasto alla violenza sulle donne 2017-2020.

Per la raccolta di informazioni relative ai percorsi trattamentali, la ricordata Direzione generale dei detenuti e del trattamento elaborò una scheda articolata in tre sezioni distinte: per il trattamento dei *sex offender*; per il trattamento degli utenti maltrattanti; per le iniziative di informazione e sensibilizzazione finalizzate alla prevenzione della violenza di genere. A tale rilevazione hanno fornito riscontro 122 istituti penitenziari. I dati risalgono al 30 giugno 2019 e attestano la presenza di 3.457 persone detenute per violenza sessuale e di altre 700 persone detenute per atti sessuali su minorenni, tra le quali sono largamente rappresentati gli autori di condotte criminose su preadolescenti e adolescenti di sesso femminile.

Sulla base dei dati pervenuti, gli aggressori sessuali risultavano presenti in 54 sedi, assegnati a sezioni protette o protette/promiscue; autori di reati contro le donne non a sfondo sessuale risultavano presenti in 95 istituti. Tra le sedi che hanno dichiarato la presenza di autori di reato di violenza di genere, 32 hanno riferito di non aver intrapreso azioni specialistiche negli anni 2017 e 2018.

Gli ultimi dati in possesso della Direzione generale sono quindi relativi alla ricognizione presso le sedi del territorio ultimate nei primi mesi del 2019, anteriormente all'emergenza Covid. La generale limitazione delle attività svolte in presenza e dell'accesso agli istituti degli operatori esterni, a causa delle esigenze di contenimento del contagio epidemiologico, hanno sostanzialmente lasciato invariato il quadro d'insieme.

La sensibilità delle articolazioni centrali e periferiche del DAP per l'implementazione di azioni concrete e strutturate per il trattamento dei maltrattanti è aumentata in modo significativo negli ultimi anni, parallelamente alla crescente gravità e frequenza delle condotte criminose, all'al-

larme sociale correlato e agli interventi legislativi che si sono succeduti per la prevenzione e il contrasto al fenomeno.

I programmi strutturati promossi dai provveditorati regionali e dagli istituti penitenziari con finalità di recupero e riparazione seguono però metodologie diverse. Si ha riscontro in prevalenza di programmi incentrati sulla psicoterapia individuale o di gruppo, con affiancamento di attività educative e laboratoriali di tipo espressivo, ad esempio il progetto SPAM, presso la casa circondariale di Biella, il progetto Hänsel e Gretel, presso la casa circondariale Lorusso e Cutugno di Torino, il progetto del centro di ascolto della casa circondariale di Vicenza, il progetto della casa circondariale di Pavia, il progetto Ama-li della casa circondariale di La Spezia.

Gruppi di autoaiuto e gruppi di riflessione, con la supervisione di operatori dei centri anti violenza e dei CAM (centri di ascolto per maltrattanti) o di altre associazioni specializzate, risultano essere stati anche attivati presso le case circondariali di Bolzano, Massa Marittima, Monza, Treviso, Trieste, Bergamo e Lucera.

In alcune sedi si è rilevato l'impegno di esperti *ex* articolo 80 della legge sull'ordinamento penitenziario e di funzionari giuridico-pedagogici per la promozione e realizzazione di azioni strutturate in mancanza di finanziamenti e della disponibilità di operatori esterni; è il caso del gruppo di narrazione autobiografica della casa circondariale di Castrovillari e dei seminari per il riconoscimento delle emozioni e la gestione della rabbia delle case circondariali di Palermo (l'istituto penitenziario Pagliarelli), di Alba, di Pordenone e di Vallo della Lucania.

Ha invece coinvolto più istituti, per una possibile azione di sistema, la ricerca-intervento sugli autori di violenza nelle relazioni intime promossa dalla direzione generale della formazione del Dipartimento e realizzata dall'Istituto superiore di studi penitenziari e dall'ordine degli psicologi del Lazio, nelle sedi di Rebibbia, Terni, Chieti e Teramo, che ha inteso formare le *équipe* trattamentali con la supervisione di psicologi esterni e provvedere all'individuazione dei profili e all'elaborazione del piano di gestione dei casi, sperimentando l'utilizzo del sistema HCR-20 per la valutazione del rischio di recidiva all'interno del processo di conoscenza del detenuto.

Un altro progetto è quello che vede come capofila il Centro italiano per la promozione della mediazione penale di Milano e che è volto alla sperimentazione di un programma integrato di trattamento, con un'attenzione particolare alla motivazione, al trattamento e alla correzione delle distorsioni cognitive speculari di maltrattanti e vittime. Il progetto è stato già realizzato presso le case circondariali di Milano-Opera, di Firenze Sollicciano e di Cagliari.

A Bari, a Matera e ad Altamura è stato poi realizzato il progetto «Nuove visioni non violente: teatroterapia, video e narrazione di sé per la consapevolezza», volto alla sperimentazione di un possibile modello di trattamento per *sex offender* e uomini maltrattanti, che prevede la valutazione psicodiagnostica, incontri di sostegno individuali, incontri di

gruppo con *role playing* simulati, gruppi di teatroterapia e laboratori scenografici di produzione video e narrazione.

Nonostante l'apertura a possibili azioni di riparazione, previste dall'articolo 13 dell'ordinamento penitenziario, e alla formulazione introdotta dal decreto legislativo n. 123 del 2018 come opportunità di riflessione offerta al condannato nell'ambito dell'osservazione scientifica della personalità, dalla rilevazione è emerso un numero esiguo di iniziative riparative rivolte agli uomini maltrattanti, a conferma della particolare delicatezza delle pratiche riparative nei casi di reato familiare e/o di relazione.

Oltre ai progetti di Bollate e Saluzzo, dove i detenuti della sezione protetta producono manufatti che vengono commercializzati per dare sostegno economico a strutture e associazioni che sostengono le donne vittime di violenza, nell'ambito del progetto Sicomoro della casa circondariale di Ivrea sono stati organizzati confronti tra condannati per femminicidio o maltrattamento e donne vittime di reati analoghi. La casa circondariale di Brescia-Verziano ha inserito tra gli obiettivi dell'accordo tra l'istituto e l'associazione Carcere e territorio la promozione di attività di pubblica utilità e di giustizia riparativa.

Tra le tipologie di azioni riparative citate nella circolare n. 3601 del 14 giugno 2005, che aveva per oggetto commissioni di studio, mediazione penale e giustizia riparativa, linee di indirizzo sull'applicazione nell'ambito dell'esecuzione penale di condannati adulti, risultano sperimentati, nei casi di violenza contro le donne, lo svolgimento di incontri tra vittime e autori di reati analoghi, il cosiddetto *victims and community impact panel*, e l'espletamento di attività lavorativa o di servizi in favore della collettività a titolo di riparazione simbolica del pregiudizio subito alla vittima.

Esperienze di mediazione tra le parti all'interno di programmi per maltrattanti, che peraltro in ambito criminologico non sempre sono ritenute appropriate, non sono invece emerse dalla ricognizione.

In assenza di un piano nazionale in ambito penitenziario e di linee di finanziamento dedicate previste dalla legge n. 69 del 2019, i programmi di trattamento e recupero rivolti ai maltrattanti hanno durata limitata ai finanziamenti stanziati. Le principali fonti di finanziamento sono rappresentate dagli enti locali e dagli avvisi pubblici emanati dal Dipartimento per le pari opportunità, con il progetto degli istituti di Milano-Opera, di Firenze Sollicciano e di Cagliari e il progetto «Nuove visioni non violente».

Negli istituti penitenziari, inoltre, i detenuti autori di femminicidio e di altri reati riconducibili alla violenza cosiddetta di genere sono stati sino ad oggi allocati nelle sezioni comuni, a differenza dei *sex offender* e dei responsabili di maltrattamento su vittime minorenni che, in linea con le disposizioni dipartimentali, scontano la pena all'interno di sezioni protette al fine di tutelarne l'incolumità personale ed evitare la possibile aggressione da parte dei compagni.

L'esigenza di prevedere, anche per i maltrattanti, sezioni appositamente dedicate – volte non ad isolarli, ma ad ottimizzarne la gestione trattamentale e a renderla più efficace attraverso l'intensificazione dei pro-

grammi riabilitativi – è stata recentemente sollevata da alcune direzioni penitenziarie e in questo momento è oggetto di riflessione per la sua particolare delicatezza.

Circa il problema dell'utilizzo nell'ambito dei percorsi trattamentali rivolti agli autori di violenza contro le donne di strumenti idonei a valutare i livelli di rischio di reiterazione del reato, si osserva che negli Stati Uniti, in Canada e in Gran Bretagna, dove gli strumenti di *risk assessment* validati sono numerosi, è ormai condiviso l'assunto che una valutazione diagnostica e prognostica attendibile non possa fondarsi esclusivamente sul giudizio clinico, ma debba avvalersi di procedure sistematizzate e di strumenti specifici per l'analisi delle relazioni delittuose, di scale di valutazione dei fattori di rischio e di misure psicometriche e statistiche predittive del rischio.

Nel nostro Paese, contrariamente a quanto già avviene in molti Stati esteri, la diffusione di questi strumenti per valutare il rischio di letalità, la gravità della situazione e il rischio di reiterazione dei comportamenti violenti durante la fase dell'esecuzione della pena è ancora limitata a un ambito sperimentale e solo di recente il dibattito si è spostato in sede istituzionale.

La ricognizione espletata sul territorio ha evidenziato, per quanto riguarda i maltrattanti, come unica esperienza la sperimentazione di alcuni strumenti di valutazione, il cosiddetto HCR-20, cioè l'*historical clinical and risk management*, nell'ambito della ricerca e dell'intervento sugli autori di violenza nelle relazioni intime, in un circuito penitenziario che include Rebibbia, Chieti, Terni e Teramo, e il PPI-R, nell'ambito del progetto «Nuove visioni non violente: teatroterapia, video e narrazione di sé per la consapevolezza» presso le case circondariali di Bari, Altamura e Matera di cui abbiamo parlato prima.

L'individuazione dei fattori di rischio che concorrono alla reiterazione del reato può svolgere un ruolo importante sia in fase processuale ai fini dell'analisi sull'imputabilità e la pericolosità sociale, sia in fase, soprattutto per quello che ci riguarda, di esecuzione intramuraria per l'impostazione di percorsi trattamentali individuali efficaci. Gli operatori penitenziari dovrebbero, cioè, poter disporre di conoscenze e competenze specifiche sui fattori di rischio più importanti e sulle metodologie valutative più appropriate.

L'Italia ha iniziato a promuovere in maniera sperimentale il metodo *spousal assault risk assessment* (SARA), di origine canadese, che valuta il rischio di violenza interpersonale fra *partner* ed è strumento di ausilio fondato sul lavoro di rete tra gli operatori. Il metodo è basato su venti fattori di rischio, ridotti a dieci nella versione *screening*, che riflettono aspetti relativi ai precedenti penali, alla storia di violenza, al funzionamento e all'adattamento sociale, giungendo a un risultato che classifica il rischio di recidiva secondo i livelli alto/medio/basso e il rischio di violenza letale e di *escalation* violenta. Può essere somministrato sia alla vittima che al maltrattante a intervalli di tempo regolari.



La sperimentazione di questo metodo negli istituti penitenziari era stata individuata come obiettivo dal Dipartimento, condiviso dalla direzione generale dei detenuti e del trattamento, dall'ufficio del capo del Dipartimento, dalla direzione generale della formazione e dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità nell'ambito dell'ultimo Piano strategico nazionale per la violenza maschile contro le donne ed è, quindi, il metodo che è stato prescelto per riuscire a effettuare queste attività di più mirata osservazione rispetto ai condannati maltrattanti.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor De Gesu per la sua relazione. Do ora la parola ai colleghi commissari che intendono intervenire.

LEONE (M5S). Signora Presidente, anch'io mi complimento con il dottor De Gesu. Lo ringrazio per la sua relazione e mi fa piacere che tra le case penitenziarie da lui nominate ci sia anche il carcere Pagliarelli – una realtà che conosco, essendo io di Palermo – e che anche questo partecipi ai progetti diretti a riabilitare e a rieducare i maltrattanti.

Chiedo al dottor De Gesu come e in che termini può influire il ruolo del funzionario pedagogico penitenziario nell'ambito della risocializzazione del maltrattante. Può suggerire alla Commissione progetti o iniziative che prevedano il coinvolgimento di questa figura nell'ambito della prevenzione?

MAIORINO (M5S). Signora Presidente, saluto il dottor De Gesu e lo ringrazio per l'illustrazione della sua relazione che contiene dati molto interessanti.

La mia è una domanda forse curiosa: mi è sembrato di capire che ci si concentri sulla valutazione del rischio rispetto ai percorsi intrapresi e mi chiedo perché. So che la legge n. 69 del 2019, il cosiddetto codice rosso, subordina la condizionalità della pena alla frequentazione dei corsi, ma tali percorsi non dovrebbero essere necessariamente legati ad una riduzione della pena, bensì dovrebbero essere finalizzati alla risocializzazione del detenuto, del maltrattante o dell'omicida (mi sembra che lei abbia parlato anche di femminicidi, quindi della violenza al suo ultimo stadio). Questi percorsi, quindi, dovrebbero essere finalizzati non tanto a prevedere detenzioni più brevi, ma semplicemente a consentire al condannato, una volta scontata la pena, di essere reintegrato nella società.

La mia curiosità è quindi capire perché è così importante la valutazione del rischio.

In secondo luogo, le chiedo se siano già disponibili i dati relativi non al rischio ma alla recidiva reale dei detenuti che abbiano concluso i percorsi riabilitativi e scontato la pena, anche se probabilmente è ancora troppo presto per avere una quantità di dati sufficienti per giungere a una conclusione, essendo la legge entrata in vigore ad agosto 2019.

CONZATTI (IV-PSI). Signora Presidente, ringrazio anch'io il dottor De Gesu per l'ottima relazione.

All'interno della Commissione è stato istituito un gruppo di lavoro che sta approfondendo specificamente il tema del recupero degli uomini maltrattanti, e siamo convinti che questa sia una delle strategie particolarmente efficaci per combattere il fenomeno, strategia che dobbiamo implementare. Sicuramente il codice rosso va in questa direzione, applicando tale strategia nella fase detentiva, quindi successiva alla condanna; sappiamo però che con riferimento al fenomeno della violenza sulle donne solo il 10 per cento dei casi viene denunciato e, quindi, solo in relazione a questa percentuale si può giungere ad una condanna del maltrattante.

Stiamo pertanto cercando di lavorare anche sull'attivazione di questo tipo di percorsi nella fase antecedenti la detenzione, accostandoli così ad istituti quali l'ammonimento o le misure cautelari.

Siamo altresì convinti che lavorare per sezioni dedicate, come avviene ad esempio nel carcere di Bollate, così come anche in altri, sia molto efficace perché si permette a questi uomini di intraprendere un percorso non contaminato da altre situazioni pure esistenti in carcere derivanti dalla promiscuità tra autori di reati diversi. Vorrei quindi chiederle, dottor De Gesu, qual è la prospettiva. In ordine all'ipotesi di creare sezioni dedicate lei ha affermato che è in corso una riflessione perché il tema è delicato. Che tipo di riflessione state facendo e quali sono le strategie per il futuro? Forse, ad esempio, è anche necessario implementare il servizio a livello nazionale e magari trovare fonti di finanziamento che non siano saltuarie o esclusivamente legate a iniziative locali o addirittura a quelle del Dipartimento per le pari opportunità.

Vorrei quindi che ci fornisse una visione su ciò che potrebbe avvenire nel prossimo futuro in modo da consentirci quello stimolo legislativo che ci compete.

**PRESIDENTE.** Dottor De Gesu, alla luce del lavoro svolto dalla sua Direzione, che da questo punto di vista è per noi sicuramente un osservatorio privilegiato, le chiedo come valuta l'utilità di attuare corsi di recupero per uomini maltrattanti, ma sostanzialmente quale momento lei reputa migliore per frequentare tali corsi, se la fase di esecuzione della pena o, addirittura, le fasi processuali. Le chiedo, cioè, se dal suo punto di vista è più utile seguire un percorso di recupero già in una prima battuta, quindi addirittura a seguito di un semplice ammonimento – e come legislatori potremmo anche stabilire l'obbligatorietà di un corso di recupero anche per un uomo semplicemente ammonito dal questore – o forse lei ritiene che queste misure siano più efficaci durante l'esecuzione della pena, quando si tratti di ottenere benefici ai fini dell'alleggerimento dell'ultima fase di detenzione? Pur sapendo che ha assunto l'attuale incarico solo recentemente, ma ritenendo che lei abbia già un quadro più o meno generale e complessivo del fenomeno, le chiediamo quando, secondo la sua esperienza, risulta più utile intervenire su questi uomini e se per lei fa differenza il momento in cui si interviene. Oppure ad essere determinante è solo ed unicamente lo spirito e la volontà con cui l'aggressore, l'autore della violenza, partecipa a questi corsi? In pratica, la differenza

la fa il momento in cui si interviene con un determinato percorso o soltanto ed esclusivamente l'atteggiamento psicologico con il quale l'autore della violenza lo intraprende?

*DE GESU.* Signora Presidente, rispondo in primo luogo alle domande sul ruolo dell'educatore e sul valore del trattamento.

Nel nostro ordinamento è fondamentale il trattamento rieducativo personalizzato nei confronti del condannato; questo vuol dire che nei nostri istituti penitenziari è allestita tutta una serie di iniziative destinate ad individuare quali possano essere le cause che hanno portato il soggetto al reato, per applicare quindi un trattamento individualizzato allo scopo di abbattere la recidiva, facendo sì che, una volta scarcerato, il detenuto non incorra nuovamente nel reato. Questo in linea di principio.

L'attività che viene svolta all'interno dei nostri istituti non serve dunque *sic et simpliciter* ad abbreviare la pena del condannato, perché il condannato avrà dei benefici nel suo percorso penitenziario solo nella misura in cui avrà partecipato attivamente a questo percorso trattamentale che viene svolto sotto la responsabilità del direttore dell'istituto penitenziario, ma che ha indiscutibilmente un protagonista: l'educatore. Quest'ultimo è normalmente colui che in un istituto è responsabile anche dell'area trattamentale ed è l'operatore che meglio riesce a seguire, essenzialmente giorno per giorno e passo per passo, la partecipazione del condannato all'attività rieducativa. Quindi, sicuramente il ruolo dell'educatore è importante e centrale nell'attività rieducativa.

Non ho purtroppo i dati relativi alla recidiva per questo tipo di reati che fra l'altro non so neanche se siano già disponibili. Ovviamente farò una ricerca nell'ambito della Direzione generale per verificare se relativamente ai condannati per questi reati sono stati effettivamente raccolti dei dati che mi riservo eventualmente di trasmettere.

Per quanto riguarda la strategia della Direzione generale, premesso che ricopro la funzione di direttore da poco più di tre settimane, credo si possa tranquillamente dire che la riflessione in atto va proprio nel senso di verificare l'ipotesi di creare sezioni dove svolgere nei confronti dei soggetti maltrattanti un'attività rieducativa molto specifica e particolarmente dedicata. Abbiamo però potuto già constatare che tali attività rieducative sono molto costose sia in termini di formazione del personale sia in termini di risorse finanziarie che devono essere rese disponibili. Pertanto, un'azione sistematica che destini dei fondi a queste attività potrebbe favorire una loro diffusione all'interno dei nostri istituti.

Io vi ho citato le case circondariali che hanno sperimentato questi interventi trattamentali, ma per molti altri istituti penitenziari non abbiamo evidenze di attività specifiche svolte nei confronti dei condannati maltrattanti e molti di questi, purtroppo, sono quelli delle Regioni meridionali e insulari. Quindi, credo si possa affermare che non viene prestata la stessa attenzione su tutto il territorio nazionale e che le attività che gli istituti penitenziari realizzano al proprio interno risentono molto della disponibilità del singolo territorio.

Per rispondere alla domanda posta dalla Presidente, sono assolutamente convinto che il maltrattante debba essere trattato nel momento stesso in cui viene intercettato e non solo durante il periodo di detenzione. Sono quindi sicuramente indispensabili e istituzionalmente dovute le attività trattamentali nei confronti dei condannati maltrattanti, ma già nella fase antecedente l'espiazione della pena sarebbero assolutamente utili percorsi che possano favorire nel maltrattante una sorta di riesame delle proprie condotte al fine di rivedere i propri convincimenti e il proprio vissuto.

PRESIDENTE. Ringrazio il nostro ospite per il contributo offerto ai nostri lavori.

Dichiaro conclusa l'audizione.

*I lavori terminano alle ore 16,50.*